



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

REGISTRO GENERALE N. 92 DEL 18-08-2021

ORDINANZA SINDACO

N° 42 DEL 18-08-2021

UFFICIO: GABINETTO SINDACO

<i>Oggetto:</i>	PROTOCOLLO DI LEGALITA' PER IL CONTRASTO DEGLI INCENDI DOLOSI E DELLE AGROMAFIE.
-----------------	---

Il sottoscritto, Avv. Daniel AMATO, nella qualità di Esperto del Sindaco, ai sensi dell'art. 14 L.R. 7/1992, avanza la seguente proposta di ordinanza:

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la Prevenzione e Lotta agli Incendi, così come modificato e integrato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 6/05/2011;

PRECISATO che la prevenzione degli incendi rientra nella competenza dei Comuni ai sensi degli artt.70 e71della L.R. 21/03/2000 n.39;

VISTA la Legge n. 225 del 24/02/1992 s.m.i. istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile e che, per l'effetto, riconosce in capo al Sindaco le funzioni di Autorità di Protezione Civile in ambito comunale;

VISTO il D.Lgs. n.224 del 02/01/2018;

VISTA la L.R.n.14 del 31/08/1998;

VISTO l'art.59 del T.U. n.773 del 18/06/1931 T.U.L.P.S. s.m.i.;

VISTA la L.R.n.16 del 06/04/1996 quale fonte normativa di riordino della disciplina in materia forestale e di tutela della vegetazione;

VISTA la Legge 353/2000 quale fonte quadro in tema di incendi boschivi;

VISTO il D.lgs. 267/2000 e l'O.R.EE.LL.;

VISTO il titolo III art.13 del D.Lgs. n.139 del 08/03/2006 in materia di prevenzione incendi;

VISTO il Testo Unico Ambientale;

OSSERVATO sul punto che la definizione di incendio boschivo, pur essendo stata già individuata dalla giurisprudenza in più occasioni, viene fissata in termini precisi e oggettivi dalla Legge 353/2000, dove l'incendio boschivo viene definito come *“Un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”*;

CHE in particolare la legge stabilisce vincoli temporali che regolano l'utilizzo dell'area interessata ad incendio: un vincolo quindicennale, un vincolo decennale ed un ulteriore vincolo di cinque anni. Innanzitutto le zone boschive ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni (vincolo quindicennale), è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. Inoltre, sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Infine sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

CHE la procedura amministrativa delineata dalla Legge prevede che una volta individuate le particelle catastali interessate dagli incendi, venga prodotto un elenco delle stesse che verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni, durante tale periodo è prevista la possibilità, per i cittadini interessati, di presentare ricorso contro l'apposizione del vincolo. Trascorso tale periodo senza che non siano state sollevate obiezioni, il vincolo risulta attivo a tutti gli effetti.

CHE per l'apposizione dei suddetti vincoli la legge stabilisce che i Comuni provvedano al censimento, tramite apposito catasto, dei soprassuoli già percorsi dal fuoco potendosi avvalere dei rilievi effettuati dal Ripartimento Forestale.

RILEVATO in punto di fatto che quanto occorso in questi giorni nel territorio comunale, con la portata devastante delle fiamme a danno degli insediamenti agricoli locali e di aree boschive e vegetali con connotati di biodiversità, impone una riflessione non solo sugli strumenti di risposta (*rectius: declaratoria di emergenza*) ma anche in termini proattivi, di contenimento e contrasto del rischio;

CHE in questi ultimi tempi il problema degli incendi boschivi ha raggiunto una tale gravità da assumere proporzioni patologiche. E tutto ciò malgrado l'aumento costante degli investimenti e degli interventi multilivello (Stato – Regione – Ente Locale) volti a prevenire e a combattere il fenomeno.

CHE gli incendi boschivi rappresentano un grave fattore di disturbo degli ecosistemi forestali. Ben poche sono le coperture vegetali la cui composizione e struttura non sia stata influenzata in qualche misura dal fuoco, fattore fortemente

antropogenico in Italia, come nel resto dei Paesi mediterranei. In particolare, gli ecosistemi mediterranei subiscono notevoli modificazioni dovute a fattori riconducibili a forme di uso antropico (pascolo, abbruciamento, utilizzazioni legnose eccessive) che hanno contribuito significativamente ai mutamenti del paesaggio naturale fin dai tempi più antichi. L'impatto degli incendi boschivi sulla biodiversità vegetale e le conseguenze ecologiche che ne derivano costituiscono un campo di ricerca non ancora pienamente esplorato (Cfr. *sul punto dibattito dottrinario: MARZANO et al., 2004*). Tale impatto dipende dal comportamento del fuoco e dal suo contesto temporale e spaziale (Cfr. *GRANSTRÖM, 2001, BOVIO et al., 2005*); non si limita alla temporanea scomparsa o danneggiamento della vegetazione, ma altera anche la risposta idrologica del suolo, determinando nelle aree percorse dal fuoco un aumento del deflusso e dell'erosione idrica.

CHE le principali conseguenze del disturbo indotto dal fuoco possono essere così riassunte:

- distruzione o modificazione della struttura e architettura del soprassuolo forestale;
- modificazione delle caratteristiche del suolo;
- modificazioni delle condizioni del microclima;
- ritorno a stadi giovanili della successione vegetazionale;

CONSIDERATO che il cosiddetto modello "Antoci", recepito nel nuovo Codice Antimafia, riguarda la concessione demaniale di aree rurali per pascolo o coltivazione subordinate a stringenti ed effettive verifiche di idoneità soggettiva dei beneficiari (*i.e. non appartenenza a organizzazioni criminali ecc...*);

CHE se tale modello è uno schema di prevenzione formidabile per arginare il fenomeno delle agromafie, parimenti sussiste l'esigenza di regolare e disciplinare tutto ciò che accade nei fondi agricoli sottoposti a evento incendiario, giacché l'iter logico - ermeneutico è semplice: *se trattasi di evento doloso, la volontà dell'autore va oltre l'incendio in sé, si estende e dipana fenomeno logicamente nel dopo dell'evento incendiario*;

CHE la promozione di un protocollo di legalità territoriale, quale strumento e misure operativa di rafforzamento delle azioni preventive, che vieti l'adibizione dei terreni bruciati ad uso pascolo, per aziende non locali e preesistenti, consentirebbe di dare una svolta deflattiva al fenomeno, quanto meno sotto il profilo simbolico e di pianificazione e custodia del territorio;

RILEVATO, inoltre, che dalla disamina di recenti fatti di cronaca giudiziaria della ns. provincia le condotte criminali di alcuni presunti piromani recentemente sottoposti a indagini è di matrice dolosa e preordinata all'uso successivo di tali fondi incendiati per il pascolo;

RITENUTO che un provvedimento contingibile ed urgente, non danneggerebbe le aziende locali, e imporrebbe un divieto di pascolo nelle aree bruciate per almeno due anni, costituendo una misura proattiva locale di rafforzamento e integrazioni delle previgenti fonti normative nazionali e regionali;

VALUTATO che la misura del Protocollo di Legalità quale provvedimento contingibile ed urgente di regolazione della comunità locale, da adottarsi ex art. 50 T.U.E.L., dunque, non si scontra né si sovrappone alle fonti del diritto nazionale e

regionale, creando invece un “ambito territoriale a legalità rafforzata”, ove si contrasta vibratamente e con fare preventivo il ricorso a fenomeni incendiari per favorire pascoli di allevatori transumanti e non stanziali, che peraltro nulla apportano all’economia locale e che arrecano serio nocimento al patrimonio naturale del comune di Melilli;

TENUTO CONTO della necessità e urgenza di intervenire con l’adozione del presente provvedimento in quanto gli eventi incendiari, sviluppatisi in maniera esponenziale ed incisiva nel territorio comunale, costituiscono un pericolo grave, imminente e fonte di danno irreparabile tale da legittimare il ricorso allo strumento amministrativo dell’ordinanza contingibile ed urgente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l’art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000;

SENTITO il parere favorevole del Segretario Generale;

RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale in materia di contrasto agli incendi n. 46 R.G. del 19.4.2021;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 63 del 30/06/2021 di conferimento incarico quale esperto del Sindaco;

PROPONE

DI ADOTTARE il presente Protocollo di Legalità per il contrasto degli incendi dolosi e delle agromafie, quale misura proattiva locale che istituisce nell’ambito comunale uno “spazio di legalità rafforzata” preordinato a limitare e contenere l’impatto negativo degli eventi incendiari e a tutela sia la pubblica incolumità sia il patrimonio naturale e agricolo locale;

PER L’EFFETTO DISPORRE IL DIVIETO dell’uso dei fondi rurali percorsi dal fuoco od oggetto di eventi incendiari per finalità di pascolo, da parte di imprese di allevatori non locali e preesistenti nelle località de quo, per anni due al fine di fungere da dissuasore di eventuali condotte dolose;

DI DEMANDARE al Dirigente della Polizia Locale di concerto con il Dirigente del Settore Protezione Civile, nonché sulla base delle informative e segnalazioni provenienti dagli altri pubblici uffici interessati, di adottare apposita determinazione dirigenziale con l’individuazione delle aree interessate dai fenomeni incendiari al fine di dare esecuzione alla presente ordinanza nonché di provvedere alle azioni di monitoraggio e controllo dell’esecuzione di quanto quivi disposto;

L’Esperto del Sindaco ex art. 14 L.R. 7/92

F. TO (Avv. Daniel AMATO)

Si esprime parere di regolarità tecnica in ordine al procedimento amministrativo di che trattasi, ai sensi e per gli effetti della deliberazione di G.M. n.10/2020;

Il Vice Responsabile del Settore Vigilanza

F. TO (Isp. Capo Angelo MARINO)

IL SINDACO

VISTA e RICHIAMATA integralmente la proposta formulata dall'Esperto ex art. 14 L.R. 7/92 Avv. Daniel Amato che si condivide in quanto coerente con gli obiettivi programmatici strategici di questa Amministrazione Comunale;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del Vice Dirigente del Settore Vigilanza;

SENTITO il parere favorevole del Segretario Generale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la Prevenzione e Lotta agli Incendi, così come modificato e integrato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 6/05/2011;

PRECISATO che la prevenzione degli incendi rientra nella competenza dei Comuni ai sensi degli artt.70 e71della L.R. 21/032000 n.39;

VISTA la Legge n. 225 del 24/02/1992 s.m.i. istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile e che, per l'effetto, riconosce in capo al Sindaco le funzioni di Autorità di Protezione Civile in ambito comunale;

VISTO il D.Lgs. n.224 del 02/01/2018;

VISTA la L.R.n.14 del 31/08/1998;

VISTO l'art.59 del T.U. n.773 del 18/06/1931 T.U.L.P.S. s.m.i.;

VISTA la L.R.n.16 del 06/04/1996 quale fonte normativa di riordino della disciplina in materia forestale e di tutela della vegetazione;

VISTA la Legge 353/2000 quale fonte quadro in tema di incendi boschivi;

VISTO il D.lgs. 267/2000 e l'O.R.EE.LL.;

VISTO il titolo III art.13 del D.Lgs. n.139 del 08/03/2006 in materia di prevenzione incendi;

VISTO il Testo Unico Ambientale;

RILEVATO in punto di fatto che quanto occorso in questi giorni nel territorio comunale, con la portata devastante delle fiamme a danno degli insediamenti agricoli locali e di aree boschive e vegetali con connotati di biodiversità, impone una riflessione non solo sugli strumenti di risposta (rectius: declaratoria di emergenza) ma anche in termini proattivi, di contenimento e contrasto del rischio;

CHE in questi ultimi tempi il problema degli incendi boschivi ha raggiunto una tale gravità da assumere proporzioni patologiche. E tutto ciò malgrado l'aumento costante degli investimenti e degli interventi multilivello (Stato – Regione – Ente Locale) volti a prevenire e a combattere il fenomeno;

CONSIDERATO che Il cosiddetto modello "Antoci", recepito nel nuovo Codice Antimafia, riguarda la concessione demaniale di aree rurali per pascolo o coltivazione subordinate a stringenti ed effettive verifiche di idoneità soggettiva dei beneficiari (i.e. non appartenenza a organizzazioni criminali ecc...);

CHE se tale modello è uno schema di prevenzione formidabile per arginare il fenomeno delle agromafie, parimenti sussiste l'esigenza di regolare e disciplinare tutto ciò che accade nei fondi agricoli sottoposti a evento incendiario, giacché l'iter logico - ermeneutico è semplice: *se trattasi di evento doloso, la volontà dell'autore va oltre l'incendio in sè, si estende e dipana fenomeno logicamente nel dopo dell'evento incendiario;*

CHE la promozione di un protocollo di legalità territoriale, quale strumento e misure operativa di rafforzamento delle azioni preventive, che vieti l'adibizione dei terreni bruciati ad uso pascolo, per aziende non locali e preesistenti, consentirebbe di dare una svolta deflattiva al fenomeno, quanto meno sotto il profilo simbolico e di pianificazione e custodia del territorio;

RILEVATO, inoltre, che dalla disamina di recenti fatti di cronaca giudiziaria della ns. provincia le condotte criminali di alcuni presunti piromani recentemente sottoposti a indagini è di matrice dolosa e preordinata all'uso successivo di tali fondi incendiati per il pascolo;

RITENUTO che un provvedimento contingibile ed urgente, non danneggerebbe le aziende locali, e imporrebbe un divieto di pascolo nelle aree bruciate per almeno due anni, costituendo una misura proattiva locale di rafforzamento e integrazioni delle previgenti fonti normative nazionali e regionali;

VALUTATO che la misura del Protocollo di Legalità quale provvedimento contingibile ed urgente di regolazione della comunità locale, da adottarsi ex art. 50 T.U.E.L., dunque, non si scontra né si sovrappone alle fonti del diritto nazionale e regionale, creando invece un "ambito territoriale a legalità rafforzata", ove si contrasta vibratamente e con fare preventivo il ricorso a fenomeni incendiari per favorire pascoli di allevatori transumanti e non stanziali, che peraltro nulla apportano all'economia locale e che arrecano serio nocimento al patrimonio naturale del comune di Melilli;

TENUTO CONTO della necessità e urgenza di intervenire con l'adozione del presente provvedimento in quanto gli eventi incendiari, sviluppatosi in maniera esponenziale ed incisiva nel territorio comunale, costituiscono un pericolo grave, imminente e fonte di danno irreparabile tale da legittimare il ricorso allo strumento amministrativo dell'ordinanza contingibile ed urgente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000;

FACENDOSI interprete dello sgomento e della preoccupazione dell'intera comunità melilliese, gravemente interessata e turbata dagli eventi incendiari che hanno colpito pesantemente il territorio, danneggiando il patrimonio naturale ed agricolo e arrecando pregiudizio alle aziende agricole locali oltre a mettere in serio pericolo l'incolumità dei cittadini;

ORDINA

DI ADOTTARE il presente Protocollo di Legalità per il contrasto degli incendi dolosi e delle agromafie, quale misura proattiva locale che istituisce nell'ambito comunale uno "spazio di legalità rafforzata" preordinato a limitare e contenere l'impatto negativo degli eventi incendiari e a tutela sia la pubblica incolumità sia il patrimonio naturale e agricolo locale;

PER L'EFFETTO DISPORRE IL DIVIETO assoluto dell'uso, dei fondi rurali percorsi dal fuoco od oggetto di eventi incendiari per finalità di pascolo, da parte di imprese di allevatori non locali e preesistenti nelle località de quo, per anni due al fine di fungere da dissuasore di eventuali condotte dolose;

DI DEMANDARE al Dirigente della Polizia Locale di concerto con il Dirigente del Settore Protezione Civile, nonché sulla base delle informative e segnalazioni provenienti dagli altri pubblici uffici interessati, di adottare apposita determinazione dirigenziale con l'individuazione delle aree interessate dai fenomeni incendiari al fine di dare esecuzione alla presente ordinanza nonché di provvedere alle opportune azioni di monitoraggio e controllo dell'esecuzione di quanto quivi disposto;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio e in Amministrazione Trasparente – Sezione Provvedimenti degli Organi di Indirizzo Politico e che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/90;

DI NOTIFICARE COPIA del presente provvedimento a mezzo pec a:

- A S.E. il Signor Prefetto della Provincia di Siracusa alla indirizzo pec: protocollo.prefsr@pec.interno.it;
- Al Signor Questore di Siracusa quale Autorità Provinciale di P.S. all'indirizzo pec: gab.quest.sr@pecps.poliziadistato.it;
- Al Comandante della Stazione CC di Melilli all'indirizzo pec: tsr23460@pec.carabinieri.it;
- Al Comandante della Stazione CC di Villasmundo all'indirizzo pec: tsr26708@pec.carabinieri.it;
- Al Comandante della Stazione CC di Priolo Gargallo all'indirizzo pec: tsr31927@pec.carabinieri.it;
- Al Dirigente del Commissariato di P.S. di Priolo Gargallo all'indirizzo pec: comm.priologargallo.sr@pecps.poliziadistato.it;
- Al Comandante della Compagnia di Augusta della Guardia di Finanza all'indirizzo pec: SR1110000p@pec.gdf.it;
- Al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa all'indirizzo pec: com.siracusa@cert.vigilfuoco.it;
- Al Dirigente del Servizio Veterinario dell'ASP di Siracusa all'indirizzo pec: dipartimento.veterinario@pec.asp.sr.it;
- Al Dirigente del Dipartimento Regionale di Protezione Civile all'indirizzo pec: dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it;
- Al Dirigente dell'Ispettorato Regionale Agricoltura di Siracusa all'indirizzo pec: dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it;
- Al Dirigente dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa all'indirizzo pec: irfsr.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it;
- Al Dirigente Provinciale del Corpo Forestale della Regione Siciliana all'indirizzo pec: distaccamento.siracusa@pec.corpoforestalesicilia.it;
- Al Comandante della Polizia Provinciale del Libero Consorzio Comunale di Siracusa all'indirizzo pec: poliziaprovinciale@pec.provincia.siracusa.it;

DI DISPORRE che il Comando di Polizia Locale, la Protezione Civile Comunale unitamente a tutte le Forze dell'Ordine e le Istituzioni competenti vigilino sull'osservanza del presente provvedimento, cooperando sinergicamente al fine di favorire anche un interscambio informativo necessario per la fase esecutiva del presente procedimento amministrativo;

CHE i trasgressori saranno sanzionati come per Legge;

CHE avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso entro 60 gg. innanzi al T.A.R. Sicilia – Catania o entro 120 gg. con ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana;

IL SINDACO

F.to CARTA GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel Sito Web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) dal al , per quindici giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami, nonché per lo stesso periodo all'Albo Pretorio del Comune.

Registro pubblicazioni n.

Lì
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
